#### REPUBBLICA ITALIANA

#### COMUNE DI FAGNANO OLONA

#### Rep. n. XX del XXXXX

# CONCESSIONE DI AREA AD USO PARCO PUBBLICO CON CHIOSCO BAR UBICATO ALL'INTERNO SITO IN VIA CADORNA N. 25 DEL COMUNE DI FAGNANO OLONA

Totale complessivo Euro XXXXXXX oltre iva L'anno xxx il giorno xx del mese di xxx, presso la sede municipale del Comune di Fagnano Olona sita in Piazza Cavour n. 9 avanti a me. \_\_\_\_\_, Segretario Generale del Comune di Fagnano Olona, autorizzato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono comparse le Parti come sotto costituite e rappresentate: a) \_\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, la quale interviene nel presente atto nella qualifica di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Fagnano Olona, con sede in Fagnano Olona, Piazza Cavour n. 9, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, (C.F. /P. IVA del Comune: 00214240129), di seguito nel presente atto denominato semplicemente concedente; COD. FISC. b) Sig. \_\_\_\_\_\_, identificato mediante Carta Identità n. \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_ in data in corso di validità, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di \_\_\_\_\_\_ e, quindi, in nome e per conto di di seguito denominato concessionario; detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono certo e faccio fede, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale,

#### PREMESSO CHE:

- con deliberazione di G.C. n. 51 del 07/04/2025, è stata definita la procedura per

l'affidamento di area ad uso parco pubblico con chiosco bar ubicato all'interno sito in via Cadorna n. 25 del Comune di Fagnano Olona, sono stati approvati gli indirizzi per la concessione e si è dato mandato al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente di predisporre tutti gli atti conseguenti;

- con determinazione n. XXX del 15.04.2025 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, stata approvato il relativo bando ad evidenza pubblica con tutti gli allegati;

\*\*\*\*

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue

#### ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE E DESTINAZIONE DELL'AREA

Il Comune di Fagnano Olona, come sopra rappresentato, affida a titolo di concessione a\_\_\_\_\_\_\_, di seguito definito Concessionario, che accetta, l'area, ad uso parco pubblico, con chiosco bar ubicato all'interno, sito in via Cadorna n. 25 del Comune di Fagnano Olona. Il chiosco e l'area giochi sono meglio identificati nella planimetria allegata al presente atto.

La concessione prevede la custodia dell'area verde di proprietà comunale ad uso parco pubblico sita in Via Cadorna e denominato "Don Mario Mascheroni" di circa mq. 1.330, la gestione delle attrezzature esterne per lo svago ivi presenti e un chiosco bar in prefabbricato di legno per lo svolgimento di attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, il tutto censito al NCEU di Fagnano Olona al Foglio 4, Mappale 10578.

Costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente acclusi, il bando ad evidenza pubblica per l'assegnazione in concessione di area ad uso parco pubblico con chiosco bar ubicato all'interno sito in via Cadorna n. 25 del Comune di Fagnano Olona e tutti i relativi allegati.

Il Concessionario si dichiara edotto del fatto che, trattandosi di immobile facente parte del patrimonio indisponibile dell'Ente concedente, il presente rapporto non è regolato dalla disciplina privatistica, ma da quella pubblicistica.

Qualsiasi modifica dello stato dei luoghi deve essere preventivamente concordata e/o autorizzata dai competenti uffici comunali, pena la decadenza della concessione stessa, l'incameramento della cauzione, la demolizione di quanto realizzato a cura e spese del Concessionario, con riserva di ogni più ampia azione legale per il risarcimento del danno. Il chiosco e l'area in oggetto dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti di cui al Capo III della L.R. 6/2010, come meglio dettagliato all'art. 6 della presente concessione.

Il Concessionario, in presenza dei necessari presupposti di legge, potrà organizzare sull'area di pertinenza anche attività ricreative, culturali e del tempo libero e piccoli trattenimenti, nella piena osservanza delle rispettive normative di settore. Tali attività dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio di Polizia locale, ufficio preposto al rilascio delle relative autorizzazioni. Si precisa che l'affollamento massimo dell'area esterna, in considerazione dello stato dei luoghi, qualora venga utilizzato per le attività di cui sopra, non dovrà superare le 100 persone contemporaneamente.

Sulla base della circolare n.11001/110 del 28/07/2017 del Ministero dell'Interno avente per oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva", l'area oggetto di concessione rientra in un livello di RISCHIO MEDIO.

Il concessionario è autorizzato ad eseguire i lavori necessari alla sistemazione e manutenzione dell'area, previo ottenimento dei permessi, autorizzazioni e nulla osta, se ed in quanto richiesti dalla normativa vigente.

La destinazione dell'area ad uso diverso da quello concesso comporta la decadenza della presente concessione.

#### ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni SEI (sei) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto, con facoltà di rinnovo per pari periodo.

Il Concessionario dovrà prendere in carico l'area con le strutture annesse entro 30 giorni dalla firma del presente atto, mediante sottoscrizione di apposito verbale di consistenza

da redigersi in contraddittorio tra le parti e che formerà parte integrante del presente contratto.

La concessione non si rinnova tacitamente alla scadenza, per effetto del mero contegno inerte dell'ente concedente.

#### ART. 3 – MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

Il Concessionario versa all'Amministrazione Comunale il canone annuo aggiudicato in
un'unica soluzione con avviso pagoPA di Euro entro il 31
gennaio di ogni anno.
Detto canone sarà aggiornato annualmente dall'inizio del secondo anno di concessione (e
dunque, dall'anno 2026), in ragione del 100% della variazione accertata dall'ISTAT
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi
nell'anno precedente.
Per l'anno 2025 il canone annuale, riproporzionato alla effettiva durata della concessione

#### ART. 4 – ONERI E RESPONSABILITÀ DEL CONCEDENTE

è stato versato in data / /2025 per l'importo di €

L'Amministrazione Comunale di impegna alle seguenti prestazioni:

- consegnare al Concessionario le strutture ricreative ed il chiosco per la gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- farsi carico di eventuali spese di manutenzione straordinaria;
- provvedere al pagamento della corrente elettrica per l'illuminazione del parco.

#### ART. 5 – ONERI E RESPONSABILITÀ A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario accetta il compendio nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della consegna, stato perfettamente noto al Concessionario stesso.

Il Concessionario è costituito custode dell'area oggetto di concessione e, pertanto, responsabile a norma degli artt. 2043, 2049 e 2051 del Codice civile di ogni conseguenza. Nell'esecuzione del contratto il Concessionario si impegna a garantire:

- l'apertura e la chiusura dei cancelli del parco, tutti i giorni, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno come segue:
- periodo invernale (1° novembre-31 marzo):

dalle ore 10,00 alle ore 17,00;

- periodo estivo (1° aprile-31 ottobre): dalle ore 8,00 alle ore 20,00;
- l'apertura del chiosco, per almeno sei giorni la settimana, nei seguenti orari:
- periodo invernale (1° novembre al 31 marzo):

orari minimi di apertura: dalle ore 15.00 alle ore 19.00;

orari massimi di apertura: dalle ore 9.00 alle ore 01.00;

salvo variazioni da concordarsi con l'Amministrazione Comunale;

• periodo estivo (1° aprile al 31 ottobre):

orari minimi di apertura: dalle ore 9,00 alle ore 20,00; orari massimi di apertura dalle ore 8.00 alle ore 01.00;

salvo variazioni da concordarsi con l'Amministrazione Comunale.

È prevista comunque la facoltà di tenere aperto il chiosco per sette giorni la settimana e di chiudere lo stesso per un massimo di quattro settimane all'anno, di cui due consecutive, previa comunicazione scritta al Comune, garantendo comunque l'apertura e la chiusura dei cancelli del parco secondo le modalità indicate alle lettere precedenti.

Dovrà comunque essere garantita una fascia minima di apertura del parco e del chiosco dalle 9.00 alle 20.00.

È ammessa la protrazione dell'orario di chiusura, da concordare con l'Amministrazione Comunale, nelle seguenti ricorrenze:

- Notte dal 24 al 25 dicembre
- Notte dal 31 dicembre al 01 gennaio
- Settimana del carnevale

Il Concessionario si impegna inoltre a:

- farsi carico dei costi relativi alle utenze (acqua, luce e gas), già attive, necessarie alla gestione del chiosco relativamente al periodo di concessione richiedendone la voltura entro 8gg. (otto) dalla stipula della concessione e di provvedere alla relativa manutenzione di tutti gli impianti;
- farsi carico della manutenzione ordinaria, come definita dall'art. 3 comma 1 lett.a) del

D.P.R. n. 380/2001 ".... gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti" che si rendesse necessaria per tutta la durata della concessione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi periodici per la verifica dello stato manutentivo dei beni oggetto di concessione;

- custodire e sorvegliare lo spazio giochi, al fine di contribuire alla tutela e alla conservazione delle attrezzature ivi esistenti segnalando tempestivamente al Settore Lavori Pubblici le riparazioni occorrenti;
- eseguire la pulizia, il livellamento e il diserbo, con estirpazione manuale senza l'ausilio di diserbanti chimici, periodico dell'area verde e la potatura degli alberi e della siepe del parco, nonché il taglio periodico del prato da effettuare quanto l'altezza dell'erba supera i 10 cm, ed effettuare ogni altro intervento necessario al fine di mantenere costantemente l'area in stato di decoro;
- provvedere alla disinfestazione delle zanzare, con un minimo di cinque interventi all'anno da attuarsi nei mesi estivi, dandone preavviso e riscontro al Comune ed esibendo le relative fatture;
- gestire il servizio di somministrazione di alimenti e bevande con struttura già attrezzata ivi ubicata;
- effettuare lo svuotamento dei cestini e dei posacenere;
- provvedere al pagamento della tariffa rifiuti secondo la metratura del chiosco;
- vietare l'ingresso all'impianto a tutti coloro che si trovano in evidente stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e provvedere ad allontanare dall'impianto stesso i provocatori di alterchi, risse e disordini di qualsiasi natura.

Il Concessionario esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi anche di terzi, manlevando il Concedente da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 cod. civ. e tenendolo indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o azione, che possano derivare da parte di terzi, assumendone ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa.

Il Concessionario dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno, responsabilità derivanti e/o connessi alla concessione dell'immobile stesso nei confronti di persone o cose.

Il Concessionario assume a proprio carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per fatti/comportamenti dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 cod. civ..

Il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e cose, nello svolgimento delle attività che dovranno essere improntate a condizioni di massima sicurezza. È, inoltre, a carico del Concessionario ogni intervento necessario all'adeguamento alle vigenti norme e misure di sicurezza e ogni onere e responsabilità connessi per le incombenze ed adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. e altre prescrizioni di legge.

Il Concessionario assicura, inoltre, che dalle attività svolte all'interno dell'area non possono derivare disturbi e interferenze di qualsiasi natura.

Qualora tuttavia si verificassero disturbi attribuibili all'attività svolta, il Concessionario provvederà ad eliminare le cause di disturbo nel minor tempo possibile.

Il Concedente, direttamente o a mezzo di personale da esso incaricato, avrà facoltà di accedere all'area nel corso della concessione per la verifica di osservanza della presente da parte del Concessionario, previa comunicazione allo stesso ed adottando gli accorgimenti necessari al fine di recare il minor disagio possibile.

#### ART. 6 – ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Il Concessionario dovrà attivare nella struttura un'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti leggi in materia, limitato al periodo di gestione, previa acquisizione delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia commerciale ed igienico sanitarie, fatto salvo l'eventuale necessario adeguamento dei locali che dovrà avvenire a cura e spese del Concessionario medesimo. Il Concessionario dovrà garantire il mantenimento dei requisiti professionali relativi all'attività di somministrazione alimenti e bevande per tutta la durata della concessione.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi al suddetto esercizio, ivi compresi quelli fiscali.

#### ART. 7 – GARANZIE

Il Concessionario ha assicurato gli spazi dell'immobile concessi rispetto alla copertura		
incendi, infortuni e alla Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) per i danni a persone		
e cose, incluso anche il Concedente, a qualunque titolo presenti nei locali, polizze e		
quietanze depositate agli atti, come segue:		
- Polizza Assicurativa (Incendio) n decorrente dal		
con scadenza il, massimale, stipulata con la società		
- Polizza Assicurativa (Infortuni) n decorrente dal		
con scadenza il, massimale, stipulata con la società		
- Polizza Assicurativa (Responsabilità Civile verso Terzi - RCT) n decorrente		
dal, con scadenza il, massimale, stipulata con la		
società		
Il Concessionario si impegna a mantenere la validità delle suidicate polizze assicurative		
per tutta la durata del presente rapporto contrattuale e a trasmettere al Concedente le		
quietanze annuali che attestano l'avvenuto pagamento del premio, senza che da ciò		
consegua alcun dovere di controllo/sostituzione in capo al Concedente.		
La stipulazione di tali polizze, in ogni caso, non libera il Concessionario dalle proprie		
responsabilità avendo esse il solo scopo di ulteriore garanzia.		
L'Amministrazione comunale si riserva il controllo, in qualunque momento a semplice		
richiesta, del rispetto degli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori.		
A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli impegni assunti con il presente		
contratto e a copertura di eventuali danni arrecati all'immobile e/o ai beni concessi, il		
Concessionario ha versato apposita cauzione di $\in$ (euro/00) pari al		
10% dell'importo contrattuale complessivo.		
Detta cauzione, non fruttifera di interessi, verrà restituita al termine del rapporto		
concessorio, entro 30 giorni dalla verifica a cura di un tecnico del Settore competente,		

dell'assenza di danni e posto che nel corso del rapporto concessorio il Concessionario abbia puntualmente rispettato tutti gli impegni assunti.

#### ART. 8 – MIGLIORIE E ADDIZIONI

Eventuali migliorie ed addizioni potranno essere realizzate dal Concessionario, previa autorizzazione scritta del Concedente ed ottenimento dei necessari titoli abilitativi, con accollo esclusivo dei costi di realizzazione e con rinuncia a qualsiasi rimborso, risarcimento o ristoro delle somme spese.

Tutte le migliorie e addizioni, al termine della concessione rimarranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale, senza che il Concessionario possa pretendere rimborso o indennizzo alcuno o possa eccepire la compensazione tra miglioramenti e danneggiamenti, ciò anche in deroga agli artt. 1592 e 1593 cod. civ.

Rimangono, altresì, nella proprietà comunale i beni mobili che dovessero rinvenirsi nell'area dopo la riconsegna della stessa al Concedente, fatti salvi i danni derivanti dalla mancata liberazione totale dell'area stessa al momento della riconsegna, comprensivi delle spese necessarie al loro eventuale smaltimento o loro trasferimento in altra sede.

# ART. 9 – INADEMPIENZE, DECADENZA, REVOCA E RECESSO DEL CONTRATTO

#### PAR. 9.1 – INANDEMPIENZE

In caso di mancato rispetto delle condizioni previste nel bando e nella presente concessione il Comune muove addebito specifico con lettera trasmessa mediante P.E.C.. È facoltà del Concessionario di presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione, delle controdeduzioni scritte.

Se le controdeduzioni non sono ritenute fondate o sufficienti, il responsabile del settore, con provvedimento motivato da comunicarsi via P.E.C., applica una penalità di importo non inferiore a euro 50,00 e non superiore a euro 200,00 per ciascuna infrazione.

L'importo della penalità deve essere versato alla Tesoreria Comunale entro dieci giorni dal ricevimento del provvedimento. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune si avvale del deposito prestato.

#### PAR. 9.2 – DECADENZA

La decadenza potrà essere pronunciata dall'Ente concedente in caso di:

- uso dell'immobile diverso da quello fissato dalla presente concessione;
- incuria nella manutenzione ordinaria dei beni oggetto della concessione;
- mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria rilevati in sede di sopralluogo periodico per la verifica dello stato munutentivo dei beni concessi;
- perdita dei requisiti soggettivi e professionali di cui agli artt. 65 e 66 della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6;
- mancato pagamento del canone annuo entro il termine di cui all'art.3;
- inosservanza del divieto di cessione del contratto di cui all'art.13;
- inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti, alla quale non si è ottemperato entro 1 (uno) mese dalla data di comunicazione di diffida da parte del Responsabile competente;
- perdita dei requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione previsti dal codice degli appalti D.Lgs n. 36/2023 s.m.i.;
- mancato o parziale godimento dell'area;
- mancato pagamento del premio o mancato rinnovo della polizza R.C. verso terzi di cui all'art. 7 del presente accordo;
- violazione degli altri obblighi previsti dall'art. 5 del presente accordo.

Prima di pronunciare la decadenza l'Ente Concedente trasmetterà via P.E.C. al Concessionario una diffida con la quale assegnerà un termine per rimuovere le inadempienze, dopo di che, ove il Concessionario non abbia ottemperato, emetterà provvedimento di decadenza, salvi i diritti ad esso competenti, compresi i danni diretti e indiretti.

Nel caso di decadenza della concessione, l'area rientrerà nella piena disponibilità del Concedente senza corresponsione di alcuna somma a titolo di indennizzo per i lavori eventualmente eseguiti e per le opere realizzate sullo stesso. Fino all'effettiva riconsegna, che dovrà essere fatta entro sette giorni dalla data della pronunciata decadenza, con sottoscrizione di apposito verbale, verrà imputato il canone di concessione in quota proporzionale.

Resta salva la facoltà per il Concedente di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

#### PAR. 9.3 – REVOCA

Ai sensi dell'art. 21 *quinquies*, Legge n. 241/1990, la concessione può essere revocata, sospesa o modificata con atto motivato del Responsabile del Settore concedente.

La revoca, la sospensione o la modificazione della concessione, sarà preceduta da comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 7/8/1990, n. 241.

Nessun indennizzo e/o risarcimento è dovuto, in alcun caso, al Concessionario in caso di revoca.

#### PAR. 9.4 – RECESSO

Il Concessionario potrà recedere dalla presente concessione con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, da comunicare al Concedente a mezzo P.E.C. Il recesso non comporta il venir meno dell'obbligo di versamento del canone sino al completo sgombero e la rimessione in pristino del bene in concessione.

Qualora non venisse rispettato il termine di preavviso anzidetto, il deposito cauzionale verrà introitato dall'Amministrazione quale penale.

Il recesso non dà luogo alla restituzione del canone già versato.

#### ART. 10 - RICONSEGNA DEL PARCO E DEL CHIOSCO

Alla scadenza della concessione, sia essa naturale o per revoca, decadenza o recesso il Concessionario dovrà lasciare l'immobile libero da persone e cose.

La riconsegna del parco e del chiosco bar avverrà entro 7 giorni dalla scadenza del termine (o dalla revoca/decadenza/recesso) mediante sottoscrizione di apposito Verbale che consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio tra concedente e concessionario, della consistenza e dello stato di fatto dei beni concessi.

Qualora alla scadenza dei termini di vigenza della presente concessione il Concessionario continui a detenere l'immobile, nelle more del rilascio o dello sgombero dello stesso, il Concessionario dovrà corrispondere un'indennità che si conviene fin da ora del medesimo importo del canone annuo, cui saranno applicati gli aumenti ISTAT.

Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento dello stesso.

Il Concessionario dovrà provvedere alla rimessa in pristino dello stato con oneri a proprio carico, fatta salva la facoltà del Comune di lasciare immodificate, senza nulla dovere al Concessionario, quelle opere che, a suo insindacabile giudizio, ritenesse opportuno mantenere.

#### ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par.1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

L'informativa completa redatta ai sensi degli art.13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'Ente all'indirizzo comune.fagnanoolona.va.it/informativa-privacy/. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza Cavour n. 9 – Fagnano Olona VA, email: dpo@comune.fagnanoolona.va.it

#### ART. 12 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni relative ai provvedimenti antimafia di cui alla Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### ART. 13 – SUBCONCESSIONE

Non è ammessa la subconcessione, salvo insindacabile autorizzazione da parte della amministrazione comunale.

#### ART. 14 – MODIFICHE DELLA CONCESSIONE E FORO COMPETENTE

Ogni modifica al presente atto dovrà essere formulata in forma scritta a pena di nullità. Eventuali acquiescenze o tolleranze del Concedente non costituiranno, in alcun caso, modifiche contrattuali.

Qualsiasi eventuale controversia, qualora non definita bonariamente, sarà devoluta al foro di Busto Arsizio. È esclusa la competenza arbitrale.

#### ART. 15 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

#### ART. 16 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Si intendono espressamente richiamate e accettate dal Concessionario le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare il rispetto degli obblighi di condotta previsti nel regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, emesso con Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2013 n. 62, nonché nel Codice di Comportamento del Comune di Fagnano Olona, scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune. La violazione degli obblighi derivanti dal codice suddetto comporterà la decadenza della presente concessione.

### ART. 17 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI FISCALI

Tutte le spese contrattuali e conseguenti, compresa l'imposta di registro e di bollo, sono a carico del Concessionario. Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese relative alla presente concessione dirette ed indirette, comprese eventuali sanzioni, interessi e comunque ogni altro onere fiscale inerente il presente atto.

#### ART. 18 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per gli effetti della presente concessione, il Concedente elegge domicilio presso la propria sede in Fagnano Olona alla Piazza Cavour n.9, con domicilio digitale PEC: protocollo.fagnanoolona@legalmail.it.

Il Concessionario elegge il proprio domicilio presso:	
Con domicilio digitale PEC:	

Tutte le comunicazioni da effettuarsi in dipendenza del presente atto dovranno essere effettuate per iscritto e inviate tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

## ART. 19 – SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 il concessionario in person
del Sig attesta di non aver concluso contratt
di lavoro subordinato o autonomo e non aver attribuito incarichi ad ex dipendent
comunali che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubblich
amministrazioni nei confronti della associazione/impresa per il triennio successivo all
cessazione del rapporto di lavoro.

#### ART. 20 – CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del Codice Civile, il Concessionario dichiara di accettare e di approvare specificamente le seguenti clausole:

art. 2 – durata della concessione; art. 3 – modalità e termini di pagamento; art. 5 – oneri e responsabilità a carico del concessionario; art. 8 – migliorie e addizioni; art. 9 inadempienze, decadenza, revoca e recesso del contratto; art. 13 – subconcessione; art. 14 – modifiche della concessione e foro competente.

#### ART. 21 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di Concessioni.

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me Segretario, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su \_\_\_ facciate a video sin qui e viene da me, Segretario, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista,

lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, co. 1, lettera s del D. Lgs. 7.03.2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Letto, confermato e sottoscritto.

#### Per il COMUNE DI FAGNANO OLONA

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

firmato digitalmente

Per il CONCESSIONARIO

#### IL LEGALE RAPPRESENTANTE

firmato digitalmente

Io sottoscritto, Segretario Comunale, atteso che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, co. 1 lettera f) del codice dell'amministrazione digitale (CAD)

firmato digitalmente